

## **PROVVEDIMENTO IVASS N. 164 DEL 2 DICEMBRE 2025**

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 7 DEL 2 DICEMBRE 2014 CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DEI TERMINI E DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DELLE FASI PROCEDIMENTALI DELL'IVASS, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.**

### **Relazione**

#### **1. Quadro normativo**

Le modifiche al Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014 (di seguito, "Regolamento") nascono dall'esigenza di aggiornare l'allegato 1, riportante l'elenco dei procedimenti di vigilanza a carico dell'Istituto, a seguito della individuazione di n. 11 procedimenti, di cui n. 10 d'ufficio e n. 1 a istanza di parte. I nuovi adempimenti discendono principalmente dalla evoluzione delle fonti normative europee e nazionali.

Il Provvedimento modifica e integra il testo del Regolamento in modo coerente con la disciplina generale recata dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990 in materia di procedimenti amministrativi garantendo il rispetto delle garanzie procedurali ivi previste. Inoltre, consente agli operatori del settore assicurativo di disporre di un atto di regolazione ulteriormente aggiornato sui procedimenti facenti capo all'IVASS, sulle unità organizzative di riferimento e sui termini previsti per la conclusione di ciascuno di essi.

#### **2. Schema e struttura del Provvedimento IVASS**

Il **Provvedimento** si compone di n. 2 articoli.

L'**articolo 1** (Modifiche al Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014) prevede la sostituzione del vigente allegato 1 (Procedimenti di vigilanza a carico dell'IVASS) al Regolamento n. 7/2014 con l'allegato 1 al Provvedimento, avente il medesimo oggetto.

Nell'ambito dell'attività istituzionale, sono stati individuati n. 11 nuovi procedimenti di vigilanza, di cui n. 10 d'ufficio e n. 1 a istanza di parte.

I nuovi procedimenti riguardano:

- a) i conglomerati finanziari a prevalenza assicurativa, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. Al riguardo, sono stati introdotti due nuovi procedimenti d'ufficio, concernenti:
  - (i) la identificazione del conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa. Il procedimento riguarda tutti i casi di "prima" identificazione del conglomerato in argomento, ivi compresa la fattispecie in cui l'identificazione avviene a seguito della verifica annuale del superamento delle soglie indicate nell'articolo 3 del citato d.lgs. n. 142/2005, effettuata congiuntamente da Banca d'Italia, IVASS e Consob ai sensi del Protocollo d'intesa in materia di identificazione e vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari del febbraio 2025<sup>1</sup>;
  - (ii) la perdita delle condizioni richieste per l'identificazione di un conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa;

---

<sup>1</sup> Il Protocollo sostituisce l'Accordo di Coordinamento in materia di identificazione e adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari stipulato da Banca d'Italia e ISVAP in data 16 novembre 2005 e successivamente modificato il 31 marzo 2006 a seguito dell'adesione di CONSOB, avvenuta il 29 novembre 2005.

- b) la identificazione da parte dell'IVASS delle entità finanziarie da sottoporre ai test di penetrazione basati su minacce (Threat-Led Penetration Test- TLPT), introdotti dal Regolamento (UE) n. 2022/2554 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (*Digital Operational Resilience Act "DORA"*)<sup>2</sup>. Si tratta di un procedimento d'ufficio avviato dall'IVASS per identificare le imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché gli intermediari assicurativi, gli intermediari riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio tenuti ad adempiere tale obbligo;
- c) il Collegio dell'Arbitro assicurativo, istituito dall'art. 4 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy (di seguito, MiMIT) del 6 novembre 2024, n. 215.  
In particolare, stante la imminente operatività dell'arbitro assicurativo (15 gennaio 2026), sono stati inseriti i seguenti procedimenti d'ufficio:
- i) nomina dei componenti del Collegio dell'Arbitro assicurativo. In linea con la nomina del collegio ABF e ACF, il procedimento avviato dall'IVASS si conclude entro 120 giorni. Tale termine decorre dalla scadenza di quello assegnato dall'IVASS alle associazioni per la designazione dei componenti in rappresentanza del mercato e della clientela (60 giorni ai sensi dell'art. 4, comma 6, del citato decreto del MiMIT).
  - ii) decadenza e revoca dei componenti il Collegio dell'Arbitro assicurativo. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni, decorrenti dalla conoscenza del relativo presupposto, in linea con il sottoparagrafo 4.7 delle disposizioni tecniche e attuative dell'IVASS di cui all'art. 13 del citato decreto MiMIT, emesse il 23 maggio 2025;
- d) il Collegio di garanzia di cui all'art. 324-octies, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private. In particolare, sono stati inseriti i seguenti procedimenti d'ufficio:
- i) nomina dei componenti il Collegio di garanzia. Il procedimento avviato dall'IVASS, si conclude entro il termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza di quello, pari a 60 giorni, assegnato dall'IVASS alle associazioni per l'indicazione del proprio rappresentante;
  - ii) decadenza e revoca dei componenti il Collegio di garanzia. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni, decorrenti dalla conoscenza del relativo presupposto, analogamente a quanto previsto per le stesse fattispecie relative al Collegio dell'Arbitro assicurativo;
- e) il pagamento rateale della sanzione pecuniaria comminata dall'IVASS, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Si tratta di un procedimento a istanza di parte avente ad oggetto la richiesta di rateizzazione della sanzione pecuniaria applicata dall'IVASS, formulata dall'interessato che si trova in condizioni economiche disagiate.  
Per la conclusione del procedimento è previsto il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di pervenimento dell'istanza.

L'**articolo 2** (Pubblicazione ed entrata in vigore) reca disposizioni in materia di pubblicazione ed entrata in vigore del Provvedimento.

### **3. Analisi di impatto e pubblica consultazione**

Il Provvedimento intende modificare un Regolamento adottato ai sensi della citata Legge n. 241/1990. In questa ipotesi, non trova applicazione il Regolamento IVASS n. 54 del 5 novembre 2022 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto (art. 2, comma 1, lettera a), n. 9). Di conseguenza, sono state omesse sia l'analisi di impatto sia la pubblica consultazione.

---

<sup>2</sup> Articoli 26 e 27 del Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011.